

## **Art. 1**

### **Oggetto dell'Appalto**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per il

“Progetto di Manutenzione straordinaria tribuna autodromo di Pergusa”.

Le indicazioni del presente Capitolato ed i disegni di cui all'art 8 ne forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

## **Art. 2**

### **Ammontare dell'Appalto**

L'importo complessivo dei lavori a compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a €

**365.238,19**

- Di cui a base d'asta (di cui € 13.474,92 quali oneri per la sicurezza)	€ 286.084,54
- Per somme a disposizione dell'amm/ne	€ <u>79.153,65</u>
<b>Totale</b>	<b>€ 365.238,19</b>

Le categorie di lavoro, le quantità e i prezzi unitari sono indicati nell'allegato computo.

Le cifre del prospetto, che indicano gli importi presunti delle diverse categorie di lavoro e delle diverse opere, soggetti al medesimo ribasso d'asta, potranno variare in più ed in meno nei limiti e con le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 12 del vigente Capitolato Generale adottato con D.M. 19.4.2000 n° 145

## **Art. 3**

### **Descrizione sommaria delle opere**

Le opere che formano oggetto dell'appalto sostanzialmente consistono:

- Rifacimento della copertura attualmente realizzata con rivestimento delle travi estradossate con guaina bituminosa, con lastre metalliche del tipo 5 greche di colore a scelta della D.L.;
- Fornitura e collocazione di supporto metallico del tipo omega 120 ancorate o su trave estradossate o su strutture metalliche;
- Ripristino dei prospetti laterali con materiale identico a quello esistente;
- Collocazione di grondaia lungo il prospetto nord della tribuna.

## **Art. 4**

### **Dichiarazione preliminare e condizioni di appalto**

#### **4.1. DICHIARAZIONE PRELIMINARE**

L'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori designati dal presente Capitolato dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione con la quale l'impresa concorrente, a norma dell'art. 106 del Regolamento appalti (dpr 207/2010), attesti:

- a) - *Di aver preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico.*

- b) – Di aver visitato la località interessata dai lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, ivi comprese quelle di viabilità e di accesso, nonché degli impianti che la riguardano.
- c) – Di aver considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori
- d) – Di aver considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni imposte dagli Organi Competenti.
- e) – Di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche i tempi previsti per la durata dei lavori.
- f) – Di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla determinazione dei prezzi; di influire altresì sulle condizioni contrattuali in generale e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
- g) Di aver effettuato una verifica della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
- h) – Di essere perfettamente edotta del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole.
- i) – Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori.

L'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

## **Art. 5**

### **Variazioni alle opere progettate – caso di risoluzione del contratto**

#### **5.0. GENERALITA'**

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale.

Di contro L'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benessere della Direzione Lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

#### **5.1. MOTIVAZIONI E CASO DI RISOLUZIONE**

Le varianti in corso d'opera potranno rendersi necessaria:

- a) – per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di leggi e regolamentari;
- b) – per cause imprevedute od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti ( purchè non si alteri l'impostazione progettuale);
- c) – per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale;
- d) – nei casi previsti dall'art. 1664, 2° comma, del Codice Civile;
- e) – per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 132 del codice contratti (D.Lgvo 163/2010) non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera.

Ove le varianti di cui alla precedente lett. e) dovessero eccedere il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Si richiama, in ogni caso, l'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto. Si richiamano altresì le determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. 05.04.2000 n. 16, 09.06.2000 n. 30 e 07.12.2000 n. 1.

## **Art. 6**

### **Eccezioni dell' appaltatore**

Nel caso che l' Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all' Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l' Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che per tale motivazione non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia. Si richiama l' art. 164 del Regolamento.

## **Art. 7**

### **Osservazione delle leggi, del regolamento e del capitolato generale**

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto,

l' esecuzione dell' appalto è soggetta, nell' ordine, all' osservanza delle seguenti statuizioni:

- a) – *Legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F. limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento di cui alla seguente lett. c).*
- b) – *D/lgs 50/2016 e ss.mm.ii.– Codice contratti*
- c) – *Regolamento appalti emanato con D.P.R. 21 dicembre 2010 n. 207.*
- d) – *Capitolato Generale di Appalto adottato con D.M. LL. PP. 19 aprile 2000 n. 145.*

## **Art. 8**

### **Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno altresì parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale ed al presente Capitolato Speciale anche i seguenti documenti:

- a) – *Le leggi, i Decreti, e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;*
- b) – *Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell' appalto;*
- c) – *Le determinazioni dell' Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici;*
- d) – *Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente Capitolato;*
- e) – *Il programma dei Lavori ( se ed in quanto predisposto);*
- f) – *I seguenti disegni di progetto: elaborati tecno/amministrativi Tavv. 1 – 2*

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all' Appaltatore in quell' ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso di lavori.

## **Art. 9**

### **Cauzione e coperture assicurative**

#### **9.1. CAUZIONE PROVVISORIA**

L' offerta da presentare per l' affidamento dell' appalto sarà corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell' importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa e dall' impegno del fidejussore e rilasciare la garanzia definitiva qualora l' offerente risultasse aggiudicatario.

La causazione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall' aggiudicazione.

#### **9.2. CAUZIONE DEFINITIVA**

L' Appaltatore è obbligato a costituire una cauzione definitiva del 10 per cento dell' importo dei lavori con le modalità di cui al precedente punto. In caso di ribasso d' asta superiore al 20 per cento, tale cauzione sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell' affidamento, l' acquisizione della cauzione da parte dell' Amministrazione e la aggiudicazione dell' appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell' adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall' inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall' Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l' Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

L' Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione per l' eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell' Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Si richiamano sull' argomento l' art. 30 della Legge Quadro e l' art. 101 del Regolamento n. 123.

#### **9.3. COPERTURE ASSICURATIVE**

Si richiamano, sull' argomento, le disposizioni di cui agli artt. 124-125-126 del Regolamento e la Determinazione dell' Autorità di Vigilanza sui LL.PP. 24.01.2001.n. 3.

### 9.3.1. Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile

L' Appaltatore è obbligato a stipulare una *polizza assicurativa* che tenga indenne la Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una *garanzia di responsabilità civile* per danni a terzi nell' esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

### 9.3.2. Assicurazione indennitaria decennale

Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei LL.PP.

L' Appaltatore (od il Concessionario) è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o del Certificato di regolare esecuzione) o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, una *polizza indennitaria decennale*, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell' opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Il limite di indennizzo della polizza non dovrà essere inferiore al 20 per cento del valore dell' opera realizzata con il limite massimo di 14 milioni di Euro.

L' Appaltatore sarà altresì obbligato a stipulare , per i lavori di cui al precedente punto, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato "di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4 milioni di Euro.

La liquidazione della rata di saldo sarà subordinata all' accensione delle superiori polizze.

### 9.3.3. Garanzie di concorrenti riuniti

In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell' art. 37 del Codice le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative saranno presentate, su mandato irrevocabile, dell' impresa mandataria o capo gruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art.37 comma 5 del codice.

## Art. 10

### Consegna dei lavori

L a consegna avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 153- 154- 155 -157del Regolamento appalti. Si richiama peraltro il contenuto dell' art. 9 del Capitolato Generale d' Appalto.

## Art. 11

### Tempo utile per la ultimazione dei lavori - penale per il ritardo

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 70 ai sensi dell'art. 159 del regolamento, naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell' ultimo verbale di consegna.

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all' art. 145 del Regolamento rimane stabilita nella misura dello 0,1 % dell' ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest' ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz' altro iscritte a debito dell' Appaltatore negli atti contabili.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal citato art. 159 del regolamento.

Nel caso di risoluzione del contratto , il periodo di ritardo, a norma dell' art. 21 del Capitolato Generale, sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall' Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all' art. 43, comma b, dello stesso Regolamento ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori.

## Art. 12

### Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche ed altre simili circostanze speciali impedissero temporaneamente l' utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma dell' art. 24 del Capitolato Generale d' Appalto e dell' art. 1583 del Regolamento, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause . Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell' Appaltatore gli oneri specificati all' art. 27 del presente Capitolato. Si richiama l' art. 25 del Capitolato Generale d' Appalto.

## Art. 13

### Impianto del cantiere – programma ed ordine dei lavori – accelerazione

#### 13.1. IMPIANTO DEL CANTIERE

L' Appaltatore dovrà provvedere all' impianto del cantiere non oltre il termine di 15 giorni dalla data di consegna.

#### 13.2. PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma concordato con la D.L prima dell'inizio dei lavori indicato nella presente tabella o riportato nell' allegato N. .... di progetto.

Ove tale programma non fosse stato predisposto dall' Amministrazione, o fosse stato limitato unicamente allo sviluppo del rapporto importo/tempi contrattuali ,lo stesso Appaltatore sarà obbligato a redigerlo ed a presentarlo, come programma di massima, entro il termine di giorni 10 dalla data di consegna e comunque prima dell' inizio dei lavori.

La Direzione potrà formulare le proprie osservazioni ricevute le quali l' Appaltatore, nell' ulteriore termine di 5 giorni, dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico riportante l' inizio, lo sviluppo e l' ultimazione delle varie categorie di opere o gruppo di opere ( fasi ). Tale obbligo permane qualora il programma predisposto dall' Amministrazione fosse unicamente di massima. L' accettazione del programma da parte della Direzione non riduce la facoltà che la stessa si riserva a norma del seguente punto 13.3.

#### 13.3. ORDINE DEI LAVORI

In linea generale l' Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purchè, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell' Amministrazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, l' esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l' Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell' Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.

#### 13.4. PREMIO DI ACCELERAZIONE

Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori, sotto condizione che l' esecuzione dell' appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, verrà riconosciuto all' Appaltatore, ai sensi dell' art. 23 del Capitolato Generale d' Appalto, un premio di accelerazione di € 10 per ogni giorno di anticipo sul termine di ultimazione di cui al precedente art. 12 . Il premio sarà accreditato all' Appaltatore in sede di Conto Finale e verrà liquidato allo stesso in uno con la rata di saldo.

Nel caso di novazione del termine di ultimazione (Tc) per incremento del tempo contrattuale, il riferimento per il calcolo dell' anticipo sarà spostato al nuovo termine.

Nel caso di riduzione dell' importo dei lavori (Ic) senza la contestuale modifica del termine di ultimazione, il riferimento, salvo diversa disposizione, sarà fatto al termine corrispondente, sul diagramma dei lavori (Ic/Tc) al diminuito importo delle opere.

#### 13.5. PIANO DI QUALITA'

Nel caso di interventi complessi di cui all' art. 2, comma 1, lett. h), l' Appaltatore sarà obbligato a redigere un documento ( piano di costruzione ed installazione), da sottoporre all' approvazione della Direzione Lavori, che preveda, pianifichi e programmi le condizioni, sequenze modalità, strumentazioni, mezzi d' opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.

### **Art. 14** **Anticipazioni**

#### 14.1. ANTICIPAZIONI DELL' APPALTATORE

L' Amministrazione può avvalersi della facoltà di chiedere all' Appaltatore l' anticipazione per il pagamento di lavori o provviste relative all' opera appaltata, ma non compresi nell' appalto. In tal caso sulle somme anticipate spetterà all' Appaltatore l' interesse del 7 % annuo.

#### 14.2. ANTICIPAZIONI DELL' AMMINISTRAZIONE - GARANZIA – REVOCA

Nei casi consentiti dalla legge l' Amministrazione erogherà all' Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento, l' anticipazione sull' importo contrattuale prevista dalle norme vigenti. La mancata corresponsione della stessa obbligherà al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell' art. 1282 del C.C.

L' erogazione dell' anticipazione sarà comunque subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa di importo pari alla stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero di tale anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L' importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell' anticipazione da parte dell' Amministrazione.

L'anticipazione sarà revocata se l' esecuzione dei lavori non procederà secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite saranno dovuti agli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell' anticipazione.

### **Art. 15** **Pagamenti in acconto**

#### 15.1. LAVORI IN GENERALE

In conformità a quanto disposto dall' art. 29 del Capitolato Generale e dall' art. 114 del Regolamento, all' Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d' opera, ogni qualvolta l' ammontare dei lavori raggiungerà l' importo di € 80.000,00 al netto del ribasso contrattuale .

L' importo minimo che darà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni potrà essere derogato.

Il certificato di pagamento dell' ultimo acconto, qualunque ne sia l' ammontare netto, sarà emesso contestualmente all' ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fidejussoria e previa attestazione, da parte dell' Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, non oltre il novantesimo giorno dell' emissione del Certificato del collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell' opera, ai sensi dell' art. 1666, 2° comma del Codice Civile.

#### 15.2. LAVORI A MISURA

##### 15.2.1. **Alternativa 1 – Offerta prezzi**

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del D.P.R. 207/2010, sulla base dei prezzi unitari contrattuali (offerti); sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi dei S.A.L. sarà aggiunto, proporzionalmente, l' importo degli oneri di sicurezza.

##### 15.2.2. **Alternativa 2- Massimo ribasso**

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi dei S.A.L. verrà detratto l' importo conseguente al ribasso offerto calcolato con la formula:  $SAL \times (1-IS) R$  dove: IS- Importo oneri sicurezza/ Importo complessivo lavori; R- Ribasso offerto.

#### 15.3. LAVORO A CORPO (O FORFAIT)

La contabilità dei lavori a corpo (a forfait) sarà effettuata, in base alle percentuali indicate nella tab. 1.1. con l' avvertenza che le percentuali stesse potranno essere ripartite, nei vari stati di avanzamento, in proporzione al lavoro eseguito. Circa le due possibili alternative sulle quali è stata basata l' offerta si rinvia ai precedenti punti 16.2.1. e 16.2.2.

#### 15.4. LAVORI A CORPO ED A MISURA

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui alla tab. 1.1. applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali (offerti). Agli importi dei S.A.L. sarà aggiunto, in proporzione, l' importo degli oneri di sicurezza.

#### 15.5. COMPENSO A CORPO

L' importo del compenso a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verrà corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto in proporzione all' ammontare dei lavori eseguiti.

Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per

l' Appaltatore un compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o no dal presente Capitolato e dal Capitolato Generale, nonché da leggi, regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento.

Con la sottoscrizione del contratto pertanto l' Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione dell' offerta di tutti gli oneri previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensato, oltre che con i corrispettivi d' appalto, anche con la somma di cui al presente titolo, se prevista, significandosi che la mancata previsione, a tale scopo, del compenso a corpo, non costituisce per l' Appaltatore diritto per accamparne richiesta, essendosi in questo caso compensati tutti gli oneri con i prezzi di appalto.

#### 15.6. MATERIALI IN CANTIERE

A discrezione dell' Amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione dei Lavori, potranno, ai sensi e nei limiti dell' art. 28 del Capitolato Generale, essere compresi negli stati avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite. La valutazione sarà fatta a misura, con i relativi prezzi di Elenco per i materiali a piè d' opera.

Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati ad essere completamente impiegati in opere definiti e facenti parte dell' appalto.

#### 15.7. LAVORI IN ECONOMIA

Le somministrazioni di operai e di materiali per i lavori in economia, fatte dall' Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilità dei lavori, a prezzi di contratto.

## **Art. 16 Danni**

#### 16.1. GENERALITA'

Nell' esecuzione dell' appalto, saranno a carico dell' Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all' ambiente, alle persone, ed alle cose.

Sarà altresì a totale carico dell' Appaltatore l' onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, questo indipendentemente dall' esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del Regolamento.

#### 16.2. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l' Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l' interrimento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d' arte per il rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale. L' Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi siano già verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell' art. 348 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dell' art. 20 del Capitolato Generale d' Appalto. I danni dovranno essere denunciati dall' Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l' avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni.

Il compenso spettante all' Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all' importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l' ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell' Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell' Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite in contabilità, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e mezzi d' opera.

## **Art. 17**

### **Accertamento e misurazione dei lavori**

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all' accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l' Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz' altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l' Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell' emissione dei certificati di pagamento.

## Art. 18

### Ultimazione dei lavori - conto finale – collaudo

#### 18.1. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l' ultimazione dei lavori l' Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l' apposito certificato.

Qualora dall' accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l' Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

L' Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità ove i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all' Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale ( per qualunque maggior tempo impiegato).

#### 18.2. CONTO FINALE

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell' art. 200 del Regolamento, nel termine di mesi sei .dalla data di ultimazione.

#### 18.3. COLLAUDO

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall' Amministrazione, le operazioni di collaudo definitivo avranno inizio nel termine di mesi tre dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi tre

dall' inizio con l' emissione del relativo certificato e l' invio dei documenti all' Amministrazione, salvo il caso previsto dall' art. 192, comma 3 del Regolamento.

L' Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d' opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovrà fornire altresì l' energia necessaria (anche generata in posto)

all' esecuzione di prove e verifiche varie nonché l' acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali.

Qualora durante il colloquio venissero accertati i difetti di cui all' art. 227 del citato Regolamento, l' Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Ove l' Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d' ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l' eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.

Nel caso in cui l' Amministrazione avesse deciso di differire l' esecuzione degli strati di collegamento (binder, ecc..) o di usura (tappeto), o solo di quest' ultimo, il collaudo verrà effettuato in due tempi: il primo riguarderà tutte le opere escluse quelle differite; il secondo riguarderà il “ binder” ed il tappeto, oppure quest' ultimo.

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all' art. 229 del Regolamento, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall' ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l' atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

L' Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell' opera, ancorché riconoscibili, purchè denunciati dall' Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene al termine di cui all' art. 1669 C.C.,

con l' emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data dello stesso, ha luogo la presa in consegna delle opere da parte dell' Amministrazione appaltante.

## Art. 19

### Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell' Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l' esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall' art. 1669 C.C., l' Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell' uso, purchè corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d' intervento d' ufficio, nei termini prescritti dalla Direzioni Lavori.

**Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all' Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d' arte, appena possibile.**

Qualora nel periodo intercorrente tra l' ultimazione dei lavori ed il collaudo si verificassero degli ammaloramenti o dei dissesti nel corpo stradale e nelle relative opere d' arte, per fatto indipendente dalla qualità di esecuzione dei lavori da parte dell' Appaltatore, questo avrà l' obbligo di notificare detti eventi all' Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, per le necessarie constatazioni che la stessa dovrà disporre. L' Appaltatore tuttavia, su esplicita richiesta, sarà tenuto a porre in atto tutti gli interventi riparatori e di ripristino necessari con orari lavorativi, se occorre, estesi anche alle ore notturne.

Ove l' Amministrazione intendesse ritardare l' esecuzione degli strati di collocamento ( binde, ecc..) o di usura (tappeto), ed aprire al traffico la sede stradale sugli strati di base, la manutenzione del piano viabile sarà del pari a totale carico dell' Appaltatore fino al collaudo del tappeto di usura.

In ogni caso all'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di perfetta conservazione, senza segni di sgretolamento conformi a quelli ordinati ammettendosi la massimo per gli strati di usura (o di collegamento), una diminuzione di 1 mm/annuo per effetto di costipamento da traffico e/o usura.

Qualora i rifacimenti manutentori effettuati dall'Appaltatore nel periodo di manutenzione dovessero ammontare all'atto del collaudo ad oltre 1/10 della superficie complessiva della pavimentazione, l'Amministrazione potrà rifiutare il collaudo della stessa ed ordinare il rifacimento integrale, salvo la richiesta di maggiori danni.

## **Art. 20**

### **Discordanze negli atti di contratto – prestazioni alternative**

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto- Capitolato Speciale d'Appalto – Elenco Prezzi- Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

## **Art. 21**

### **Priorità degli oggetti trovati**

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinverano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 24 del Capitolato Generale.

## **Art. 22**

### **Lavoro notturno e festivo**

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per i lavori condotti in siffatte circostanze. Si richiama l'art. 27 del Capitolato Generale d'Appalto.

## **Art. 23**

### **Disciplina nei cantieri- direzione tecnica**

L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare a proprio personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni di sicurezza ed in genere tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.

La direzione del cantiere sarà assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'Assunzione dell'incarico avverrà mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere e sarà esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate. La delega alla direzione avrà carattere formale.

La Direzione Lavori avrà il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere ed in generale del personale dell'Appaltatore per indisciplinazione, incapacità grave negligenza, ferma restando, la responsabilità di quest'ultimo per i danni e le inadempienze causati da tali mancanze.

## **Art. 24**

### **Trattamento e tutela dei lavoratori**

#### **24.1. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano l' Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell' impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

#### 24.2. TUTELA DEI LAVORATORI

L' Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull' assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell' inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

#### 24.3. RAPPRESENTANZE SINDACALI

Ai fini dell' applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell' ambito delle o categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

#### 24.4. VERIFICHE

Ai sensi e per gli effetti della lett. b) comma 8, art. 3 del D. Leg.vo 14 agosto 1996, n. 494 ( come integrato dal D. Leg.vo 19 novembre 1999), l' Amministrazione chiederà alle imprese esecutrici una dichiarazione dell' organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all' INPS, all' INAIL alle CE, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

### Art. 25

#### Estensione di responsabilità – violazione degli obblighi

##### 25.0. GENERALITA'

L' Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell' Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l' ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l' Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi l' applicazione delle sanzioni per l' accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell' Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall' Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l' Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20 % sui certificati di pagamento, previa diffida all' Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

### Art. 26

#### Oneri ed obblighi diversi a carico dell' appaltatore – sicurezza

##### 26.0. GENERALITA'

Oltre gli oneri di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, e 14 del Capitolato Generale, ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell' Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

26.1. **La formazione del cantiere** e l' esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

26.2. **L' installazione delle attrezzature** ed impianti necessari ed atti, in rapporto all' entità dell' opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed interrotto svolgimento dei lavori.

26.3. **L' apprestamento delle opere provvisorie** quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all' esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un' adeguata illuminazione del cantiere.

26.4. **La sistemazione delle strade** e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

26.5. **L' installazione di tabelle e segnali luminosi** nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l' esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico.

I segnali saranno conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

26.6. **La vigilanza e guardiana del cantiere**, se richiesta nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d' opera esistenti nello stesso ( siano essi di pertinenza dell' Appaltatore, dell' Amministrazione, o di altre ditte,) nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni.

Tale vigilanza potrà essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l' ultimazione ed il collaudo, salvo l' anticipata consegna delle opere all' Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

26.7. **La prevenzione delle malattie e degli infortuni** con l' adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all' igiene e sicurezza del lavoro, essendo l' Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all' epoca di esecuzione dei lavori.

26.8. **La pulizia del cantiere** e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio.

26.9. **La fornitura di locali uso ufficio** (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.

I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accertato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze ( luce, acqua , telefono) facendosi carico all' Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.

26.10. **La rifornitura di mezzi di trasporto** per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.

26.11. **La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai**, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico - sanitari in numero adeguato.

26.12. **Le spese per gli allacciamenti provvisori**, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l' esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

26.13. **La fornitura di tutti i necessari attrezzi**, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d' opera, contabilità e collaudo dei lavori.

26.24. **La riproduzione di grafici**, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.

26.15. **Il tracciato piano – altimetrico** e tutti i tracciati di dettaglio riferentesi alle opere in genere.

26.16. **Lo smacchiamento generale** della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l' estirpazione delle ceppaie.

26.17. **Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti** per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, collaudi, ecc. per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali abilitazione di impianti nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità canoni, abilitazione di impianti, cauzioni, ecc..

In difetto rimane ad esclusivo carico dell' Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

26.18 **La conservazione ed il ripristino delle vie**, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati che venissero interrotti per l' esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali o provvisorie deviazioni.

Ove l' appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, l' Appaltatore sarà anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle strade oggetto dell' appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che l' Amministrazione, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.

26.19. **Il risarcimento dei danni** che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l' Amministrazione appaltante ed il suo personale.

26.20 **La fornitura di cartelli indicatori** e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00x2,00 riceveranno impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema di cui alla tab. II-2. con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alla peculiarità delle singole opere. In particolare nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi.

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sarà installato, conformemente alle disposizioni della D.L. un numero di cartelli adeguato alla estensione del cantiere.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all' Appaltatore una penale di € 150,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di €15,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell' opposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all' inadempienza.

26.21 **La fornitura di notizie statistiche** sull' adattamento dei lavori, per periodi quindicinali, decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

a) – *Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina con le relative ore lavorative.*

b) – *Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative.*

Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 5,00.

26.22. **L' esaurimento delle acque superficiali** o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l' esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi statali o dal cantiere, in generale.

26.23. **La riparazione dei danni**, dipendenti anche da forze maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.

26.24 **L' esecuzione di modelli di campionature** di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.

26.25 **L' approntamento di un laboratorio di cantiere**, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che l' Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto. In particolare, per i movimenti di terra, tale laboratorio dovrà essere provvisorio della seguente attrezzatura:

- *per le analisi granulometriche, a mezzo vagliatura meccanica: una serie di setacci della serie U.N.I., due bilance tecniche aventi rispettivamente portata di kg. 10 (con approssimazione al grammo) e di 200 grammi (con approssimazione al centigrammo), una stufetta da capo per temperatura fino a 120° C., oltre gli accessori;*

- *per la determinazione dei limiti di liquidità , plasticità e ritiro: gli appositi apparecchi di Casagrande con relativi accessori;*

- *per la determinazione della densità massima, dell' umidità ottima e della percentuale dei vuoti: apparecchio Proctor Standard e modificato, con relativi accessori;*

- *per la determinazione della densità in sito, umidità e percentuale dei vuoti: apparecchi usuali idonei.*

26.26 **L' esecuzione di esperienze ed analisi**, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nelle normativa di accettazione o di esecuzione.

26.27. **La conservazione di campioni** fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall' Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

26.28. **Il carico, trasporto e scarico dei materiali** delle forniture e dei mezzi d' opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

26.29. **Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall' appalto** nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.

26.30. **La custodia di opere escluse dall' appalto** eseguite da ditte diverse per conto dell' Amministrazione o della stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell' Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

26.31. **L' autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori** ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure le verifiche previsti dal presente Capitolato.

26.32. **L' autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte** ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l' uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisoriale ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all' esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.

26.33. **La fornitura di fotografie delle opere** nel formato, numero e frequenza prescritti della Direzione Lavori e comunque non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24.

26.34. **L' assunzione di un Direttore del cantiere**, ove l' Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all' Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto prima dell' inizio dei lavori (v. l' art. 24 del presente Capitolato).

26.35. **La calcolazione di tutti gli impianti** compresi nell' appalto e la relativa progettazione esecutiva, ove non inserita in progetto, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, omologazioni ecc. che al riguardo fossero prescritti.

26.36. **La calcolazione delle strutture resistenti** e la relativa progettazione esecutiva, nella ipotesi e con gli oneri di cui sopra, fermo restando che l' approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva l' Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere.

26.37. **Le indagini geognostiche** e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.

26.38. **Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture** (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l' apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d' opera, opere provvisoriale, operai e strumenti) per l' esecuzione di tali prove e verifiche.

26.39. **L' osservanza delle norme di polizia stradale**, di quelle di polizia mineraria nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l' uso di mine, ove tale uso sia consentito.

26.40. **La consegna e l' uso di tutte o di parte delle opere eseguite**, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.

26.41. **La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria** di tutte le opere fino al collaudo, come specificato al precedente art. 20.

27.42. **Lo sgombero e la pulizia del cantiere** entro un mese dall' ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi d' opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.

26.43. **Le spese per i collaudi tecnici** prescritti dall' Amministrazione o per legge per le strutture e per gli impianti, ivi compresi gli onorari spettanti ai collaudatori designati. Tali oneri vigendo comunque, ove detti onorari non siano stati appositamente previsti ed inseriti, come spese tecniche, tra le norme a disposizione dell' Amministrazione.

26.44. **Le spese di collaudazione** per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

26.45. **Le spese di contratto ed accessorie** e cioè tutte le spese e tasse, nessuna escluse, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

26.46. **SICUREZZA**  
 Per i lavori che non rientrano nella disciplina del D. Leg.vo 14 agosto 1996, n. 494, l' Appaltatore, a norma dell' art. 18, comma 8°, della Legge stipula del contratto; detto piano sarà messo a disposizione dei rappresentanti della sicurezza almeno dieci giorni prima dell' inizio dei lavori.  
 Per i lavori che rientrano invece nella disciplina del decreto legislativo citato, l' Appaltatore avrà l' obbligo, a norma dell' art. 31 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (come successivamente modifica ed integrata), entro trenta giorni dell' aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di redigere e consegnare all' Amministrazione:  
 1) – *Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dell' eventuale Piano Generale di Sicurezza;*  
 2) – *Un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell' organizzazione del cantiere e nell' esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di cui al punto 1) o del piano di cui al primo capoverso.*

Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto o di concessione.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi, da parte dell' Appaltatore ( o del concessionario), previa formale costituzione in mora dell' interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

L' Appaltatore, prima dell' inizio dei lavori ovvero in corso d' opera, potrà presentare al Coordinatore per l' esecuzione proposte di modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi dall' Amministrazione, per esigenze di adeguamento tecnologico o di rispetto di eventuali norme disattese. Esso inoltre, durante l' esecuzione dell' opera, osserverà le misure generali di tutela di cui all' art. 3 del D. Leg. vo n. 626/1994 e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all' art. 8 del D. Leg. vo n. 494/1996 (come modificato od integrato dal Leg. vo 19.11.1999; si richiama anche il D.I. 10 marzo 1998).

Infine l' Appaltatore curerà che sia affissa in cantiere copia della *notifica preliminare* di cui all' art. 11 del D. Leg. vo n. 494/ 96 e la trasmissione del Piano di Sicurezza alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi ( art. 13).

26.47. ULTERIORI ONERI

***La ditta aggiudicataria dovrà, a propria cura, prima dell'inizio dei lavori, acquisire apposita autorizzazione da parte dell'ufficio del Genio Civile per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente appalto .***

## **Art. 27**

### **Esecuzione d' ufficio – risoluzione del contratto – recesso**

27.1. GENERALITA'

Nel caso in cui l' Appaltatore si rifiutasse all' immediato rifacimento delle opere male eseguite, all' esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, tutti i casi previsti dagli artt. 340 e 341 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, dagli artt. 118 e 119 del Regolamento, l' amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere all' esecuzione d' ufficio dei lavori od alla risoluzione del contratto in danno dell' Appaltatore stesso.

27.2. ESECUZIONE D' UFFICIO

Per l' esecuzione d' ufficio nei casi previsti dal citato art. 341 l' Amministrazione potrà avvalersi delle somme extraliquidate e da liquidarsi all' Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto. L' eccedenza delle spese per l' esecuzione d' ufficio si riterrà a carico dell' Appaltatore che dovrà immediatamente rifonderle.

27.3. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO

Si darà luogo alla risoluzione del contratto oltre nei casi previsti all' art. 340 della Legge sulle Opere PP. Anche in ogni altro caso d' inadempimento dell' Appaltatore ad insindacabile giudizio dell' Amministrazione. Si richiama in particolare l' inosservanza delle norme di sicurezza di cui al precedente punto 27.46. ed il caso di cui all' art. 5 del presente Capitolato.

L' Amministrazione ha comunque il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento dei lavori eseguiti e dal valore dei materiali esistenti in cantiere, oltre il decimo delle opere non ancora eseguite.

## **Art. 28**

### **Subappalto e cottimo – noli a caldo e contratti di rifornimento – divieti – fusioni**

28.0. GENERALITA'

L' Appaltatore, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali o di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categoria prevalente, potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l' opera od il lavoro anche se non in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell' art. 74 del Regolamento. In ogni caso potrà subappaltare dette lavorazioni ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Qualora però nell' oggetto dell' appalto dovessero rientrare, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture , impianti e opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere dovesse superare il valore del 15 per cento dell' importo totale dei lavori, esse non potranno essere affidate in subappalto e saranno eseguite esclusivamente dallo stesso Appaltatore.

28.1. SUBAPPALTO E COTTIMO

Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l' affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell' intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni. In particolare, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile, a norma di quanto previsto dall' art. 141 del regolamento, non potrà essere superiore al 30 per cento.

L' Appaltatore è tenuto quindi ad eseguire in proprio le opere od i lavori compresi nel contratto. Tutte le lavorazioni comunque, a qualsiasi categoria appartengono sono subappalti od affidabili in cottimo salvo vigenti disposizioni che prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.

In ogni caso tale affidamento è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) – *che i concorrenti all' atto dell' offerta o l' affidatario, nel caso di varianti in corso d' opera, all' atto dell' affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;*
- 2) – *che l' Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell' esecuzione delle relative lavorazioni;*
- 3) – *che al momento del deposito presso la stazione appaltate l' Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo n. 4);*
- 4) – *che l' affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero no appartenente ad uno Stato membro della C.E. all' A.N.C. per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo,*

ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) – che non sussista, nei confronti dell' affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall' art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

L' Appaltatore dovrà praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potrà essere corrisposto all' interessato direttamente od indirettamente. Nel primo caso l' Appaltatore comunicherà all' Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nel secondo caso è fatto obbligo all' Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanze relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l' indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Prima dell' effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto o del cottimo e comunque non oltre dieci giorni dell' autorizzazione da parte dell' Amministrazione, l' Appaltatore dovrà far pervenire alla stessa la documentazione comprovante l' avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti previdenziali ( inclusa la C.E.), assicurativi ed antinfortunistici.

#### 28.2. NOLI A CALDO – CONTRATTI DI FORNITURA

E' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l' impiego di mano d' opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell' importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Ecu e qualora l'incidenza della mano d' opera e del personale sia superiore al 50% dell' importo del contratto da affidare.

#### 28.3. DIVIETI ED OBBLIGHI

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata inoltre l' associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all' art. 10, comma 1°, lett. d) ed e) della Legge 109/ 94 rispetto a quella risultante dall' impiego presentato in sede di offerta. L' osservanza dei divieti comporterà l' annullamento dell' aggiudicazione o della nullità del contratto, nonché l' esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento.

L' esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto fatta salva la posa in opere di strutture e di impianti ed opere speciali di cui all' art. 72, comma 4, lett. c), d) ed l) del Regolamento ( art. 141, 2° comma ); in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o per il montaggio, potrà avvalersi di imprese di propria fiducia per le non sussista alcuno dei divieti di cui al n. 5), comma 3° dell' art. 18 della Legge 1 marzo 1990, n. 55.

E' vietato ancora all' Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l' esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d' opera assunta e retribuita dall' Appaltatore o dall' intermediario, qualunque sia la natura dell' opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. E' altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

E' vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall' Amministrazione.

E' fatto obbligo all' Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti stipulati per l' esecuzione dell' appalto., il nome del subcontraente, l' importo del contratto, l' oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

#### 28.4. FUSIONI E CONFERIMENTI

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall' avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia preceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall' art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Nei sessanta giorni successivi l' Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente capoverso, non sussistano i requisiti di cui all' art. 10-sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

## Art. 29

### Prezzi di elenco – revisione

#### 29.1. GENERALITA'

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d' asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dal vigente **Elenco prezzi regionale** che si intende allegato al contratto. Essi comprendono:

- a) – **Per i materiali:** ogni spese per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all' impiego, a piè d' opera, in qualsiasi punto del lavoro.
- b) – **Per gli operai e i mezzi d' opera:** ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.
- c) – **Per i noli:** ogni spesa per dare a piè d' opera i macchinari ed i mezzi d' opera, pronti al loro uso.
- d) – **Per i lavori:** tutte le spese per i mezzi d' opera provvisori, nessuna esclusa e quanto altro occorre, a norma dell' art. 5 del Capitolato Generale d' Appalto, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d' arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l' Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s' intendono accettati dall' Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

#### 29.2. REVISIONE DEI PREZZI

L' Appaltatore ha l' obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

Non è ammessa pertanto la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell' art. 1664 del Codice Civile.

#### 29.3. PREZZO CHIUSO

Per i lavori in appalto si applica prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d' asta, aumentato di una percentuale da applicarsi ( nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso programmato nell' anno precedente sia superiore al 2 per cento) all' importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l' ultimazione dei lavori stessi.

### **Art. 30** **Responsabilità dell' appaltatore** **Difetti di costruzione**

L' Appaltatore è l' unico responsabile dell' esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell' arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l' approvazione dei tipi, di procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell' Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell' Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Per i difetti di costruzione si richiama in ogni caso quanto stabilito dall' art. 18 del Capitolato Generale d' Appalto.

### **Art. 31** **Rappresentante tecnico dell' Appaltatore**

A norma dell' art. 4 del Capitolato Generale, l' Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti voluti. Il mandato dovrà essere depositato presso l' Amministrazione.

Tale persona dovrà richiamare per iscritto l' accettazione dell' incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

### **Art. 32** **Indicazione delle persone che possono riscuotere** **Cessione del corrispettivo d' Appalto**

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate nel contratto. Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio, e nel caso di Società, mediante appositi atti legali.

La cessazione o la decadenza dell' incarico delle persone designate a riscuotere dovrà essere notificata tempestivamente all' Amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alla stessa alcuna responsabilità per pagamenti a persone non più autorizzate.

Per la cessione del corrispettivo di appalto si rinvia a quanto stabilito dall' art. 115 del Regolamento.

### **Art. 33** **Definizione delle controversie**

#### 33.1. ACCORDO BONARIO

Qualora a seguito dell' iscrizione di riserve sui documenti contabili, l' importo economico dell' opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell' importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisirà immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell' organo di collaudo e, sentito l' Appaltatore, formulerà all' Amministrazione entro 90 giorni dall' opposizione dell' ultima riserva, proposta motivata di accordo bonario.

L' Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta, delibererà in merito con provvedimento motivato. Tale proposta, se accettata dall' Appaltatore, formerà oggetto di apposito *Verbale di accordo bonario* che sarà sottoscritto, su convocazione del Responsabile del Procedimento, dallo stesso Appaltatore. Con questo si determinerà la definizione di ogni contestazione insorta sino a quel momento.

Le riserve e le pretese dell' Appaltatore che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non siano state oggetto della procedura di accordo bonario, saranno esaminate e valutate dall' Amministrazione entro sessanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell' art. 204 del Regolamento.

Si richiamano sull' argomento l' art. 32 del Capitolato Generale e l' art. 149 del Regolamento.

#### 33.2. ARBITRATO

Ove non si proceda all' accordo bonario come sopra disciplinato e l' Appaltatore confermi le riserve e comunque per tutte le controversie derivanti dall' esecuzione del contratto, la definizione delle stesse potrà essere deferita ad arbitri.

Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio sarà demandato ad un Collegio Arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici istituita presso l' Autorità di cui all' art. 4 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 ( come successivamente modificata ed integrata ).

### 33.3. GIUDIZIO ORDINARIO

Qualora il contratto o gli atti di gara non contengano espressa clausola compromissoria che faccia riferimento alla risoluzione arbitrale, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetterà, ai sensi dell' art. 20 del C.P.C.; al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

### 33.4. TEMPO DEL GIUDIZIO

Qualora l' Appaltatore intenda far valere le proprie pretese a mezzo di giudizio ordinario od arbitrale, dovrà proporre domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dai termini previsti dall' 33 del Capitolato Generale d' Appalto.

Enna 12/09/2019

IL Tecnico  
(geom. P. Scarlata)